



 **Provincia
di Pesaro e Urbino**

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE SELETTIVE PER LA
PROGRESSIONE TRA LE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 22, COMMA 15,
DEL D. LGS. N. 75/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 1-ter, D.L. 30
dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020
n. 8) DA REALIZZARE NEL TRIENNIO 2020/2022**

Approvato con decreto del presidente n. 177 del 14.9.2021

SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 1
ART. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE	pag. 1
ART. 3 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE SELEZIONI	pag. 1
ART. 4 – PROVA D’ESAME	pag. 2
ART. 5 – TITOLI	pag. 2
ART. 6 – GRADUATORIA	pag. 3
ART. 7 - PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE	pag. 3
ART. 8 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO	pag. 3
ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE	pag. 3

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso alla categoria di inquadramento superiore, da parte del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, attraverso procedure selettive di progressione verticale attivate ai sensi dell'art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 1-ter, del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020 n. 8).
2. Ai sensi del Decreto Legislativo di cui al primo comma, è facoltà dell'Amministrazione prevedere nel piano triennale di fabbisogno del personale l'attivazione, nel triennio 2020/2022, delle procedure selettive oggetto del presente regolamento, per un numero di posti che non può superare il 30 per cento di quelli previsti nel piano del fabbisogno come nuove assunzioni previste per la relativa categoria.
Dette procedure, finalizzate a valorizzare le professionalità interne, sono riservate al personale a tempo indeterminato in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.
3. Il sistema di progressione verticale si concretizza in una verifica dell'acquisizione di competenze e capacità atte a svolgere le attività correlate alla categoria di inquadramento superiore, connotate da diverse responsabilità, relazioni, complessità e contenuto delle prestazioni.

ART. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE

1. Possono partecipare alle procedure selettive i dipendenti provinciali a tempo indeterminato in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
 - a) inquadramento nella categoria immediatamente inferiore a quella correlata al posto oggetto di selezione; alle selezioni per la categoria C possono partecipare tutti i dipendenti comunque inquadrati in categoria B;
 - b) anzianità minima di servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso le PP.AA., di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001, di almeno anni cinque - negli ultimi dieci anni - di cui almeno due presso la Provincia di Pesaro e Urbino - nella medesima area di attività (es. area amministrativa; area economico-finanziaria; area tecnica, tecnico-manutentiva e delle attività produttive; ecc...), essendo la procedura finalizzata alla valorizzazione delle competenze professionali sviluppate;
 - c) possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno per il profilo per cui è indetta la selezione;
 - d) non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti alla data di scadenza dell'avviso di selezione.
2. I titoli di studio e professionali per l'accesso dall'esterno sono quelli previsti nell'Allegato 1 del Regolamento per l'accesso agli impieghi provinciali e per le progressioni di carriera, approvato con Decreto Presidenziale n. 150 del 9 luglio 2019.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE SELEZIONI

1. Le procedure selettive oggetto del presente Regolamento seguono le stesse modalità di espletamento previste dal Regolamento per l'accesso agli impieghi provinciali e per le progressioni di carriera, pur in forma semplificata, ad eccezione di quanto sotto specificato:

- a) l'avviso selezione viene pubblicato per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'ente;
 - b) non è dovuta la tassa di concorso da parte dei candidati;
 - c) la prova orale deve accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti;
 - d) costituiscono, altresì, oggetto di valutazione i titoli, diversi da quelli prescritti per l'accesso, secondo la tipologia ed i punteggi di seguito specificati all'art. 5.
2. La valutazione dei candidati è effettuata da una commissione esaminatrice nominata secondo quanto previsto dal Regolamento per l'accesso agli impieghi provinciali.

ART. 4 – PROVA D'ESAME

1. Nelle procedure di selezione ci si potrà avvalere di metodologie diversificate, in relazione alla categoria e alla posizione da ricoprire, come specificate nel provvedimento di indizione.
2. Per tutti i posti messi a selezione, indistintamente fra le categorie d'inquadramento, è previsto l'espletamento della sola prova orale.
3. Il punteggio massimo (40), a disposizione della commissione esaminatrice, è così suddiviso:
 - per prova orale: fino a punti 30;
 - per titoli: fino a punti 10
4. La prova orale consisterà in un colloquio volto alla valutazione delle conoscenze tecniche specifiche dei candidati, della capacità di sviluppare ragionamenti articolati ed organici, nonché delle attitudini richieste dallo specifico ruolo da ricoprire. I quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
5. La prova orale si intenderà superata solo se il candidato avrà ottenuto un punteggio pari o superiore a 21/30.

ART. 5 - TITOLI

1. I titoli valutabili dalla Commissione esaminatrice sono i seguenti:
 - a) titoli di servizio: fino a 4 punti.
Sarà valutata l'attività svolta con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato presso la Provincia di Pesaro e Urbino o altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 nella categoria immediatamente inferiore, in attività e mansioni corrispondenti al profilo professionale di cui alla procedura di selezione, attribuendo punti 0,5 per ogni anno di servizio interamente prestato. L'anno di servizio è frazionabile in semestri, attribuendo punti 0,25 per ogni semestre pieno. Il rapporto a tempo parziale sarà valutato in proporzione all'orario prestato.
 - b) titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria, purché attinenti: fino a 4 punti.
 - laurea triennale: punti 0,5;
 - laurea specialistica o magistrale: punti 1;
 - laurea magistrale a ciclo unico o diploma di laurea vecchio ordinamento: punti 1,5;
 - dottorato di ricerca in materia punti 0,3;
 - specializzazioni post laurea: punti 0,3;
 - master post laurea di I livello: punti 0,1;
 - master post laurea II livello: punti 0,3;
 - c) superamento - negli ultimi dieci anni - di precedenti concorsi e selezioni pubbliche, anche presso altre pubbliche amministrazioni, per assunzioni a tempo indeterminato di medesima categoria e profilo professionale rispetto ai posti messi a selezione dal bando di progressione di carriera. Per ogni selezione superata è attribuito un punteggio pari a 0,1, fino ad un massimo di 0,5.

- d) valutazione positiva conseguita in ognuno dei tre anni immediatamente precedenti quello di indizione della selezione, intendendosi per valutazione positiva quella media pari o superiore a 8/10, fermo restando che, in ogni caso, in nessuna annualità il punteggio potrà essere inferiore a 7/10: fino a 1,5 punti, così articolati:
- media valutazioni, nel triennio antecedente, uguale a 8/10: punti 0
 - media valutazioni, nel triennio antecedente, da 8,01/10 a 9/10: punti 0,5
 - media valutazioni, nel triennio antecedente, da 9,01/10 a 9,6/10: punti 0,7
 - media valutazioni, nel triennio antecedente, da 9,07/10 a 9,9/10: punti 1,0
 - media valutazioni, nel triennio antecedente, uguale a 10/10: punti 1,5.
2. L'accertamento dell'effettivo possesso dei titoli valutati verrà effettuato dopo l'avvenuta formazione della graduatoria finale e solo con riguardo ai soggetti vincitori.

ART. 6 - GRADUATORIA

1. Il punteggio finale è dato dalla somma delle valutazioni di titoli e prova orale, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 5.
2. La graduatoria finale di merito è formata in ordine decrescente di punteggio finale. In caso di parità di punteggio si osservano le precedenza e preferenze di legge come specificate dal Regolamento per l'accesso agli impieghi provinciali.
3. Non è ammesso lo scorrimento di graduatoria relativa ad idonei delle progressioni verticali.

ART. 7 - PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE

1. L'avviso relativo alle procedure oggetto del presente Regolamento verrà pubblicato, oltre che all'Albo Pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi, anche sul sito istituzionale dedicato all'Amministrazione Trasparente. Lo stesso è portato, inoltre, a conoscenza di tutti i dipendenti provinciali, nonché della RSU, al fine di assicurarne la massima diffusione.

ART. 8 - ASSUNZIONE

1. La copertura dei posti avverrà sulla base della graduatoria predisposta dalla Commissione esaminatrice e previa verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate.
2. Il rapporto di lavoro con i vincitori sarà costituito e regolato da un contratto individuale in forma scritta secondo le previsioni del CCNL. Nel caso in cui il posto messo a selezione sia a tempo pieno e il candidato vincitore abbia in essere un contratto a tempo parziale, l'inquadramento in categoria superiore è subordinato all'accettazione del contratto a tempo pieno.
3. L'assunzione è, comunque, subordinata alla concreta possibilità, da parte dell'Amministrazione, di costituire i relativi rapporti di lavoro in base alle disposizioni di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto, relative al personale degli Enti Locali.
4. I vincitori delle procedure selettive di cui al presente Regolamento sono esonerati dallo svolgimento del periodo di prova, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018.

ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione.

2. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta la modifica di eventuali disposizioni interne e regolamentari in contrasto con lo stesso o dallo stesso superate. Successive disposizioni di legge con esso incompatibili ne modificano automaticamente le disposizioni in contrasto.
3. Per quanto non espressamente disciplinato, si fa riferimento alle norme di legge ed al Regolamento per l'accesso agli impieghi provinciali, per quanto compatibili.